

Sommario

PREMESSA.....	3
1. FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE	4
2. CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE.....	4
3. TEMPI DELLA VALUTAZIONE.....	5
4. SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE E LORO RUOLO	6
5. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	6
6. STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE.....	7
7. STRUMENTI DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE	7
7.1. PROVE D'ISTITUTO.....	7
7.2 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.....	8
7.3 VERIFICA DELLE ATTIVITÀ	8
7.4 COMPETENZE DI BASE AL TERMINE NELLA SCUOLA	8
DELL'INFANZIA.....	8
7.5 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA.....	9
7.6 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA.....	10
8. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	12
9. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	13
10. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA	15
11. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.....	16
12. L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18
13. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.....	18
14. L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	19
15. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	24
17. CANDIDATI ESTERNI.....	26
18. ESAMI DI IDONEITÀ	27
19. VALIDITÀ DEL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.....	28

PREMESSA

La valutazione degli apprendimenti rappresenta un fronte impegnativo per le scuole: essa, infatti, richiede una forte assunzione di responsabilità nella scelta di modelli teorici coerenti, assetti metodologici rigorosi, strumenti validi e attendibili finalizzati alla rilevazione di conoscenze e competenze. Ciò che va assolutamente evitato è che la valutazione si traduca in un atto autoreferenziale, soggettivo, piuttosto che in un lavoro condiviso e collegiale degli operatori scolastici attorno alle strategie, alle prove e ai criteri impiegati.

La valutazione è un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri ed è elaborata collegialmente. Misura le prestazioni dell'alunno, l'efficacia degli insegnamenti, la qualità dell'Offerta Formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativo-comunicativa).

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

1. Funzioni della valutazione

Il collegio dell'Istituto Comprensivo "Alvaro-Gebbone" RC ritiene che la valutazione scolastica non possa più essere semplicemente considerata come azione finalizzata all'accertamento del profitto degli studenti, da esprimere in termini di voto numerico o di giudizio globale, ma altresì come processo complesso e sistemico la cui funzione generale è quella di leggere e interpretare, in modo allo stesso tempo globale ed analitico, la realtà educativa in cui avviene il processo di insegnamento apprendimento.

In questo senso la funzione di misurazione e controllo degli apprendimenti degli studenti (assessment) rappresenta solo uno degli aspetti del processo valutativo a cui si riconoscono altre fondamentali funzioni:

La valutazione degli apprendimenti ha:

- **funzione diagnostica**, in quanto permette, **in ingresso**, di analizzare la situazione iniziale dell'alunno, relativamente a conoscenze, abilità e competenze, allo scopo di progettare un'adeguata offerta formativa;
- **funzione regolativa**, perché serve a garantire la qualità dei processi d'insegnamento-apprendimento, permettendo al docente di orientare e ri-orientare, **in itinere**, l'azione didattico-educativa, sulla base dei risultati emersi;
- **funzione formativa**, nella misura in cui evidenzia i punti di forza e di debolezza del processo di apprendimento di ogni alunno, fornendo al docente informazioni che gli permettano di compiere scelte appropriate di personalizzazione della didattica;
- **funzione sommativa**, quando fornisce, **in uscita**, al termine di un percorso formativo (quadrimestre, anno o ciclo scolastico) un bilancio finale sul conseguimento di abilità, conoscenze e competenze;
- **funzione prognostica**, se accompagna lo studente durante il processo di apprendimento evidenziando ed orientando le relative future scelte in merito al proprio percorso formativo.

2. Criteri generali della valutazione

Date le premesse relative alle sue funzioni, il Collegio assume come obiettivo principale della valutazione quello di conoscere, promuovere e valorizzare le conoscenze, abilità e competenze degli alunni, al fine di permettere agli stessi di conseguire la consapevolezza di sé, la capacità di auto-valutarsi di scoprire i propri punti di forza e di debolezza per poter compiere scelte e auto-orientare i propri comportamenti.

Alla valutazione si arriva attraverso un percorso definito e mediante l'uso di strumenti condivisi al fine di assicurare il più possibile i criteri di **omogeneità, equità e trasparenza**.

A questo scopo, il primo passo è rappresentato dalla raccolta di informazioni (verifica) sul livello di conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza previsti dal Curricolo d'istituto e nelle Indicazioni Nazionali, mediante l'uso di prove, griglie di osservazione, rubriche di valutazione elaborate e condivise da tutti i docenti su standard di qualità/quantità definiti in base all'età e alla classe frequentata.

3. Tempi della valutazione

Tenendo conto della natura e delle funzioni che il Collegio docenti riconosce alla valutazione, ne consegue che la stessa deve essere considerata come un processo continuo, all'interno del quale si possono individuare i momenti fondamentali:

- **valutazione iniziale:** all'inizio dell'anno scolastico per rilevare i prerequisiti degli studenti, al fine di progettare l'azione educativa e didattica;
- **valutazione in itinere:** con la funzione di monitorare costantemente i livelli di apprendimento dei singoli studenti, controllare l'efficacia delle procedure seguite e verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, nonché impostare attività di recupero delle situazioni di svantaggio e valorizzare con attività di approfondimento le eccellenze;
- **valutazione periodica e finale:** definita a livello istituzionale, ha lo scopo di comunicare alla famiglia risultati conseguiti dagli studenti nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

A questo proposito, il collegio determina all'inizio dell'anno scolastico la suddivisione dello stesso, i tempi e le modalità di comunicazione alla famiglia.

Per il 2017-2018, il collegio docenti ha deliberato la **suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri**, prevedendo i seguenti momenti di informazione alle famiglie:

- colloqui individuali nei mesi di dicembre e aprile,
- consegna del documento di valutazione nel mese di febbraio e giugno.

I risultati in itinere saranno comunicati alla famiglia anche per mezzo del registro elettronico, attualmente in uso alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola primaria.

Scuola dell'Infanzia:

- 2 colloqui individuali docenti/genitori a metà del primo e del secondo quadrimestre
- illustrazione e consegna del documento di valutazione

Scuola Primaria:

- 2 colloqui individuali docenti/genitori a metà del primo e del secondo quadrimestre;
- illustrazione e consegna del documento di valutazione al termine di ciascun quadrimestre;
- certificazione delle competenze (classe quinta) al termine dell'anno scolastico;

Scuola secondaria di primo grado:

- 2 colloqui individuali docenti/genitori a metà del primo e del secondo quadrimestre;
- illustrazione e consegna del documento di valutazione al termine di ciascun quadrimestre;
- certificazione delle competenze (classe terza) al termine dell'anno scolastico

4. Soggetti della valutazione e loro ruolo

In quanto processo complesso e sistemico la valutazione degli esiti coinvolge diversi soggetti all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica.

Per quanto riguarda la valutazione interna, studenti e docenti ne rappresentano i soggetti principali, ma a livelli diversi anche la famiglia, attraverso il patto di corresponsabilità, gli organi collegiali e il Dirigente Scolastico svolgono ruoli fondamentali.

Con la direttiva n.76 del 16.8.2009 il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca ha chiesto all'INVALSI di " [...] provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione degli apprendimenti.

La lettura di questi dati consente alla scuola di ottenere informazioni fondamentali per il miglioramento ed il potenziamento dell'offerta formativa nonché delle pratiche didattiche.

All'inizio dell'anno scolastico **il Dirigente**, sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti presso l'Istituto, alla luce delle priorità individuate nel RAV e dei traguardi ed obiettivi fissati nel conseguente Piano di miglioramento, definisce **le linee d'indirizzo per la progettazione del PTOF** da parte del collegio dei docenti, all'interno delle quali sono individuate anche quelle relative alla valutazione degli apprendimenti.

Il collegio dei docenti, in seduta plenaria (dipartimenti disciplinari) o per mezzo di gruppi di lavoro, definisce e approva **il protocollo di valutazione degli apprendimenti**, allegato al PTOF quale parte integrante, che rappresenta il riferimento comune e condiviso per la valutazione degli apprendimenti degli studenti.

Nella realizzazione del processo di verifica e valutazione, **gli studenti** sono coinvolti direttamente, non solo perché ne sono oggetto le prestazioni in termini di abilità, conoscenze e competenze, ma anche nell'ottica di un processo di co-valutazione in cui, attraverso l'attività metacognitiva, gli alunni maturino progressivamente la consapevolezza delle proprie competenze sia a livello disciplinare sia a livello trasversale (competenze di cittadinanza).

La famiglia, che è in primo luogo destinataria dell'informazione relativa ai risultati scolastici, partecipa in modo attivo al processo di valutazione degli apprendimenti sia indirettamente attraverso la partecipazione agli organi collegiali e in modo particolare al **Consiglio d'Istituto**, che approva il PTOF e i suoi allegati, sia direttamente attraverso la condivisione con la scuola del **patto di corresponsabilità**.

5. Oggetto della valutazione

L'oggetto della valutazione assume carattere di molteplicità e complessità, disponendosi su più livelli tra loro interconnessi, ovvero:

- il processo formativo
- i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni"

Nell'ambito degli apprendimenti, sono oggetto di valutazione: le conoscenze, le abilità e le competenze.

- **Le conoscenze** rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una cultura; sono un insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, concetti codificati e conservati perché ritenuti degni di essere trasmessi alle nuove generazioni.
- **Le abilità** rappresentano il saper fare che una cultura reputa importante trasmettere alle nuove generazioni, per realizzare opere o conseguire scopi. È abile colui che non solo produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce le ragioni di questo “fare”, sa perché, operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, si ottengano determinati risultati.
- **Le competenze** si sostanziano nell’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, adeguato in un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente riconosciuto, a rispondere a un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile il sapere (conoscenze) e il saper fare (abilità), il saper essere, i comportamenti individuali e le relazioni, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini.

Per questo nasce da una continua interazione tra persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, impliciti ed espliciti.

Le conoscenze, le abilità e le competenze oggetto di valutazione sono quelle individuate dal collegio docenti **nei curricoli verticali**, per quanto riguarda le discipline, e nel curriculum di **Cittadinanza e Costituzione**, per quanto riguarda le competenze chiave dell’apprendimento permanente, ma in generale anche quelle previste in tutte le attività inserite nel PTOF d’istituto.

6. Strumenti della valutazione

Il collegio dei docenti elabora, approva e adotta gli strumenti di verifica e valutazione che sono raccolti nel presente protocollo d’istituto (documento in progress), allegato al PTOF e sua parte integrante.

Tali strumenti possono essere classificati secondo due principali tipologie, ovvero **strumenti di accertamento** e **strumenti di comunicazione** alla famiglia.

7. STRUMENTI DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE

7.1. Prove d’istituto

Il collegio dei docenti organizzato in dipartimenti disciplinari, ha elaborato:

- **prove comuni d’istituto (compiti autentici) in ingresso e intermedie** per classi parallele e in continuità dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, finalizzate alla verifica e valutazione del conseguimento di competenze disciplinari e/o trasversali;
- **prove strutturate in itinere e finali** per classi parallele, finalizzate alla verifica e valutazione del conseguimento di conoscenze, abilità, competenze disciplinari e/o trasversali, previste nei curricoli d’istituto e nella progettazione annuale.

In particolare:

- Scuola dell'infanzia: prove strutturate comuni per gli alunni di cinque anni
- Scuola primaria: prove strutturate comuni per tutte le classi
- Scuola secondaria di primo grado: prove parallele comuni per tutte le classi

7.2 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

“L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze”.

7.3 VERIFICA DELLE ATTIVITÀ

La verifica didattica comprenderà due momenti:

- 1) Quello individuale, fatto da ciascun docente, che osserverà attentamente ogni bambino, e rileverà il grado di maturazione raggiunto al diverso livello intellettuale, espressivo, emotivo e sociale.

Ai fini della valutazione individuale saranno presi in esame i seguenti indicatori:

- a. osservazioni dell'attività didattica;
 - b. prove di verifica: periodicamente verranno somministrate delle verifiche specifiche inerenti al percorso formativo proposto.
 - c. valutazione dei risultati delle prove e autovalutazione del proprio intervento
 - d. intervento di recupero in caso di risultati negativi.
- 2) Quello collegiale in cui tutti i docenti, valuteranno gli indicatori raggiunti, ne individueranno eventualmente altri e stabiliranno i tempi e la modalità per la loro attuazione.

7.4 COMPETENZE DI BASE AL TERMINE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

- ⇒ Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui.
- ⇒ Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.

- ⇒ Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.
- ⇒ Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.
- ⇒ Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
- ⇒ Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
- ⇒ Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
- ⇒ Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
- ⇒ Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.
- ⇒ È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.
- ⇒ Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.

7.5 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

I docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semistrutturate, in ingresso, in itinere e finali.

Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare interventi individualizzati; per l'alunno rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell'intento di migliorarsi.

La famiglia, che in itinere prende visione delle prove di verifica scritte, viene informata dei risultati del percorso formativo dell'alunno al termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento di valutazione e in altri due colloqui individuali a dicembre e ad aprile.

a. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Indicatori: attenzione - partecipazione - impegno - rispetto delle consegne

Voti/Giudizio	Descrittori
10: puntuale	Partecipa in modo costruttivo e responsabile al dialogo educativo. Presenta uno spiccato senso di responsabilità. Si dedica allo studio con scrupolo e diligenza. Eseguce puntualmente i compiti assegnati.

9: continuo	Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo. Ha un notevole senso di responsabilità. Si dedica allo studio con scrupolo e diligenza. Esegue quotidianamente i compiti assegnati.
8: buono	Partecipa attivamente al dialogo educativo. E' fortemente motivato allo studio. Esegue solitamente i compiti assegnati.
7: discreto	Denota buon interesse e attitudine per le varie discipline, studiando abbastanza regolarmente. Esegue con una certa regolarità i compiti assegnati
6: superficiale	Partecipa in maniera adeguata al dialogo educativo e si dedica sufficientemente allo studio. Non sempre esegue i compiti assegnati.
5: saltuario	Non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo e il suo impegno nello studio è discontinuo. Spesso non esegue i compiti assegnati.
4: insufficiente	Frequenta saltuariamente, assume un comportamento passivo e demotivato, non si impegna nello studio. Non esegue i compiti assegnati.

7.6 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA

Le tecniche e i tempi delle rilevazioni (verifiche scritte, orali, grafiche) sono coerenti con le progettazioni disciplinari.

Le verifiche sono regolari e sistematiche, concordate per quanto riguarda i tempi, fra i docenti dei consigli di classe.

Sono previste:

- ⇒ prove scritte (per le discipline che prevedono la valutazione nello scritto);
- ⇒ prove orali: in numero congruo in rapporto alle esigenze didattiche delle singole discipline e della realtà della classe e dei singoli, in coerenza con le tappe del percorso didattico-educativo;
- ⇒ esercitazioni, ricerche, lavori di gruppo, sono possibili per tutte le discipline e hanno valore integrativo.
- ⇒ non potranno essere effettuate più di quattro verifiche scritte (prove ed esercitazioni) per settimana, né più di due (un compito ed una esercitazione) nella stessa giornata.

Le verifiche vengono svolte:

- ⇒ *in itinere*, durante il processo educativo-didattico, per verificarne l'andamento;
- ⇒ *finali*, per controllare i risultati ed il complesso di conoscenze e competenze

La valutazione verifica e registra i traguardi positivi in relazione alla situazione iniziale ed i risultati di successo formativo raggiunto (*valutazione formativa*), certifica il livello di profitto e i traguardi raggiunti rispetto agli obiettivi indicati nella progettazione; viene espressa numericamente con voto decimale nelle singole discipline. Dovere professionale di ogni docente è effettuare tutte le prove necessarie per giungere a un giudizio certo. La valutazione quadrimestrale esprime un giudizio

complessivo del Consiglio di classe, fondato su vari indicatori: verifiche di apprendimento, comportamenti, costanza nell'impegno, progressi raggiunti o mancati, attitudini e capacità personali, assiduità nella frequenza, partecipazione attiva e responsabile, acquisizione di un metodo di studio, livello di formazione personale e sociale.

Criterio fondamentale per la promozione è il verificare, in sede di scrutinio, una evoluzione nel processo di formazione e apprendimento, per una positiva prosecuzione del curriculum con l'ammissione alla classe successiva.

a. Parametri di valutazione per l'attribuzione del voto di profitto:

GIUDIZIO DI PROFITTO	VOTO
Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, articolate e con approfondimenti autonomi, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di problemi con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato; sicurezza e competenza nell'utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici personali, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni Orientamento autonomo.	10 con possibilità di lode agli esami
Conoscenze ampie e approfondite, sicura capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento autonomo nell'analisi e nella soluzione di problemi, esposizione organica ed articolata con uso di lessico specifico appropriato, competenza nell'utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, capacità di operare collegamenti tra discipline.	9
Conoscenze ben strutturate e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e di analisi, sicura applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento autonomo nell'analisi e nella soluzione di problemi, esposizione chiara e articolata con uso di lessico specifico appropriato, buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti personali.	8
Conoscenze abbastanza strutturate, adeguata capacità di comprensione e di analisi, autonoma applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di problemi con risultati efficaci, esposizione chiara e lineare con uso di terminologia appropriata e varia, sia pure con qualche lieve incertezza nel lessico specifico, complessiva correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze.	7

Conoscenze essenziali, sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari; globale, ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento positivo, se guidato, nell'analisi e nella soluzione di problemi, esposizione semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico e grammaticale, lessico semplice ma appropriato, parzialmente guidata la sintesi.	6
Conoscenze generiche e settoriali, ma tali da consentire un graduale recupero; comprensione guidata, parziale applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento incerto nell'analisi e nella soluzione di problemi, esposizione non sempre lineare e coerente e incerte conoscenze morfosintattiche e lessicali.	5
Conoscenze frammentarie e incomplete dei contenuti minimi disciplinari, incerta capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e carente, lacunose conoscenze morfosintattiche e dei linguaggi disciplinari. Orientamento guidato.	4

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

D. LGS. 62 DEL 13 APRILE 2017

D.M. 741 DEL 3 OTTOBRE 2017

D.M. 742 DEL 3 OTTOBRE 2017

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 1865 DEL 10 OTTOBRE 2017

Il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado, di svolgimento dell'Esame di stato conclusivo del I ciclo d'istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/2018. Con i decreti ministeriali 741 e 742 del 3 ottobre 2017 sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse ed esplicitati i modelli ministeriali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e di certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione.

In questo anno scolastico anche le prove Invalsi presentano novità rilevanti, come ad esempio l'introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based testing).

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito

9. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Come è stato già precisato, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Viene confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

La Scuola è impegnata in un costante processo di formazione che guidi l'alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza nella comunità locale e nella società civile.

a. Parametri di Valutazione del Comportamento Scuola Primaria

Giudizio	Descrittori
<i>(ottimo)</i> Corretto e rispettoso	Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle regole della scuola. Ha un ruolo positivo all'interno della classe. Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola
<i>(distinto)</i> Sempre corretto	Comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle regole della scuola. Utilizza in maniera appropriata il materiale e le strutture della scuola.
<i>(buono)</i> Corretto	Comportamento rispettoso delle persone e delle regole della scuola. Utilizza in maniera attenta il materiale e le strutture della scuola.
<i>(discreto)</i> Sostanzialmente corretto	Comportamento sostanzialmente corretto. A volte viene sollecitato/a ad un atteggiamento più autocontrollato. Utilizza in maniera adeguata il materiale e la strutture della scuola.
<i>(sufficiente)</i> Non sempre corretto	Comportamento, nel complesso, responsabile e collaborativo. A volte viene sollecitato ad un atteggiamento più autocontrollato. Utilizza in maniera generalmente adeguata le strutture della scuola.
<i>(mediocre)</i> Poco corretto	Comportamento poco corretto e responsabile. Spesso non rispetta le regole. Utilizza distrattamente il materiale e le strutture della scuola.

b. Parametri di Valutazione del Comportamento Scuola Secondaria Di I Grado

Giudizio	Descrittori
<i>(ottimo)</i> Corretto e rispettoso	Frequenza assidua, interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni, responsabilità e autodisciplina nel lavoro, responsabile svolgimento degli impegni scolastici, eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel gruppo; responsabilità verso i compagni, i docenti, il personale ATA; pieno rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d'Istituto, delle norme di sicurezza.
<i>(distinto)</i> Sempre corretto	Frequenza, partecipazione ed interesse costanti e attiva partecipazione alle lezioni, puntuale adempimento dei doveri scolastici, comportamento corretto ed educato, ottima socializzazione; ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d'Istituto, delle norme di sicurezza.
<i>(buono)</i> Corretto	Frequenza regolare, attenzione e partecipazione produttiva alle attività scolastiche con il materiale richiesto, regolare svolgimento dei compiti assegnati, comportamento corretto ed educato, buona socializzazione e

	collaborazione nel gruppo, adeguato rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente e accettazione della diversità; osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica.
<i>(discreto)</i> Sostanzialmente corretto	Frequenza abbastanza regolare, partecipazione collaborativa alle varie attività, comportamento complessivamente corretto nel rapporto con compagni e personale scolastico, adeguata socializzazione; corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti, e dei materiali, nel rispetto delle norme di sicurezza.
<i>(sufficiente)</i> Non sempre corretto	Frequenza non regolare. Parziale osservanza del regolamento interno, interesse e partecipazione alle attività scolastiche superficiali, occasionali episodi di scarso autocontrollo nei confronti dei compagni e del personale scolastico, collaborazione nel gruppo sovente sollecitata. Non sempre adeguato utilizzo degli strumenti e dei materiali, e il rispetto delle norme di sicurezza.
<i>(mediocre)</i> Poco corretto	Frequenti e gravi episodi di inosservanza del regolamento, comportamenti di particolare gravità verso compagni e personale scolastico, inadempienze nei riguardi delle norme di sicurezza, atti di bullismo, che abbiano comportato sanzioni disciplinari e determinato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (<i>art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto delle Studentesse e degli studenti e successive integrazioni</i>). Mancata progressione, cambiamenti o miglioramenti nel comportamento e nel processo di crescita e maturazione in seguito alle sanzioni di natura educativa e riparatoria. L'insufficienza dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio finale, facendo riferimento alla normativa vigente.

10. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza **di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.**

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica

ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

11. Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. Spetta al Collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Il monte ore del Tempo Prolungato per la Scuola Secondaria è così costituito:

- Monte ore annuale su 36 h settimanali = 1188
- Monte ore annuale $1188 \times \frac{3}{4} = 891$ ore di frequenza/ore assenza massime = 297 ore

Il monte ore del Tempo Normale per la Scuola Secondaria di I grado è così costituito:

- Monte ore annuale su 30 h settimanali = 990
- Monte ore annuale $990 \times \frac{3}{4} = 742$ ore di frequenza / ore assenza massime = 247ore

Il monte ore del Corso ad indirizzo Musicale per la scuola secondaria di I grado è così costituito:

- Monte ore annuale su 32 h settimanali= 1056
- Monte ore annuale $1056 \times \frac{3}{4} = 792$ ore di frequenza /ore assenza massime = 264

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di religione e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto di 33 ore.

Il collegio dei docenti delibera, le seguenti eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico.

⇒ gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili;

⇒ prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi documentabili;

- ⇒ provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;
 - ⇒ in tutti i casi in cui, essendo la mancata o discontinua frequenza riconducibile a problematiche familiari o di disagio personale, il consiglio di classe, consideri specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete possibilità di recupero, anche al fine di non interrompere il processo di socializzazione e maturazione avviato.
 - ⇒ visite specialistiche ospedaliere e dayospital (anche riferite ad un giorno).
- Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte di ogni Consiglio di Classe. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- ⇒ entrate alla seconda ora di lezione;
- ⇒ uscite in anticipo;
- ⇒ assenze saltuarie per malattia
- ⇒ assenze per motivi familiari
- ⇒ non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- ⇒ non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono computate come ore di assenza:

- ⇒ la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, ecc.)
- ⇒ la partecipazione ad attività di orientamento
- ⇒ partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi
- ⇒ impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc.)
- ⇒ assenza in attività didattiche non curricolari/facoltative/progetti ecc.
- ⇒ le assenze per terapie e/o cure programmate e/o piani orari personalizzati a seguito di patto formativo tra famiglia e scuola

Si specifica inoltre che:

l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

La partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, mobilità individuali o di gruppo effettuate per la partecipazione a progetti in rete oppure in partenariato con Enti ed Associazioni, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola svolte in contesti esterni all'edificio scolastico rientrano tra le attività didattiche a pieno titolo.

E' responsabilità del singolo Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, il computo del limite minimo della frequenza e il giudizio sulla validità delle eventuali deroghe richieste, sempreché tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

12. L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. **L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 per un numero massimo di quattro discipline con insufficienze non tutte gravi da riportare sul documento di valutazione.**

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento a partire da **quattro discipline con insufficienze gravi**. La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Sarà il Consiglio di Classe, comunque, a decidere di volta in volta, sulla scorta di un'attenta analisi della situazione relativa a ciascun allievo e tenendo in considerazione in primis il benessere psicofisico dello stesso. In talune circostanze, *sulla base del progetto educativo*, si può ritenere utile prolungare il tempo di permanenza di un allievo nella scuola per un recupero più efficace e completo; in altre il rapporto svantaggi-benefici può indurre il Consiglio di Classe a ritenere più utile per l'alunno l'ammissione alla classe successiva.

E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, viene espressa mediante un giudizio sintetico.

13. Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, **l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento per un numero massimo di quattro discipline con insufficienze gravi e avviene in presenza dei seguenti requisiti:**

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento per un numero di **quattro discipline** con voto inferiore a 6/10, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

14. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate.

a. *Sedi d'esame e commissioni*

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

b. *Presidente della commissione d'esame*

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente Scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della Scuola Secondaria di primo grado.

c. *Riunione preliminare e calendario delle operazioni*

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al Dirigente Scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Durante la riunione preliminare, la Commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati e definisce, inoltre, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

d. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova Invalsi, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;**
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;**
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.**

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre temi di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo

2. Testo argomentativo

3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste

2. Quesiti a risposta aperta

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo

3. Elaborazione di un dialogo

4. Lettera o email personale

5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese sia alla seconda lingua studiata.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. **Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.**

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

e. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

f. La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento,

ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi così come stabilito nel decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi così come stabilito dal decreto legislativo n. 62/2017; per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

15. La certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742) sono allegati al presente documento.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

16. LE PROVE INVALSI

a. Scuola Primaria

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue.

La prova Invalsi di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del QCER, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1. È quindi necessario adottare le opportune soluzioni e modalità organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso.

b. Scuola secondaria di primo grado

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove Invalsi a conclusione del primo ciclo d'istruzione. **Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.** Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer. Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva

Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per quanto riguarda l'inglese, l'Invalsi accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER.

La somministrazione Computer Based Testing (CBT) delle prove Invalsi costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile.

A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

La prova di inglese

La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente. Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (listening and comprehension) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie.

c. La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi. Per questi soggetti possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame di Stato.

17. Candidati esterni

Sono ammessi in qualità di privatisti:

1. coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
2. Coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate,

rispettivamente. ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e aver predisposto il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (art. 7 DLVO n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

18. Esami di Idoneità

L'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione è regolamentato dagli articoli 10 e 23 del Decreto Legislativo n.62/2017 dove sono state definite le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato.

Nell'art.10 del succitato Decreto vengono, infatti, stabilite le regole da seguire e i requisiti necessari per accedere agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione e l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti.

Nell'art.23 si prende in esame, invece, il caso di studenti che usufruiscono dell'istruzione parentale

Possono accedere all'**esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria** coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all' **esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado**, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Devono sostenere l'esame di idoneità coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

1- studenti in istruzione parentale che devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all'istruzione di minori soggetti all'obbligo di istruzione, devono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della "capacità tecnica o economica" per provvedervi. Il Dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo.

Nel succitato art.23 del Decreto Legislativo n.62/2017 si chiarisce che, *"in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza"*

2- studenti che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) che devono obbligatoriamente sostenere l'esame di idoneità ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

3- studenti che si trasferiscono da una scuola privata ad una scuola statale o paritaria

4- studenti che hanno frequentato una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, che devono sostenere l'esame di idoneità se intendono iscriversi ad una scuola statale o paritaria

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità deve essere presentata di norma entro il 30 aprile, dai genitori degli studenti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, dove viene costituita una specifica commissione

La composizione delle commissioni per gli esami di idoneità cambia a seconda della classe e dell'ordine di istruzione interessato.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

La predisposizione delle prove d'esame è competenza esclusiva della commissione d'esame che deve attenersi a quanto stabilito nelle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Si chiarisce, inoltre che l'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

19. VALIDITÀ DEL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

Il presente protocollo ha validità a partire dal 15/ 12/ 2017 a seguito di delibera collegiale.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
(Dott.ssa Maria Rosa Monterosso)
M. Monterosso